

N. 2787

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANIERI, MARINI e IULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1997

Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme
in materia di promozione dell’occupazione

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende porre rimedio alla discriminante dell'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, che prevede norme in materia di promozione dell'occupazione.

L'articolo in questione, intitolato «interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno», è stato previsto per dare una risposta alle aspettative deluse della numerosa massa di giovani e meno giovani che invano attendono da anni un posto di lavoro. La risposta a queste aspettative, non potendo venire dal mercato, in quanto la situazione economica delle aree depresse non è in grado di assorbire la mano d'opera disponibile, verrà dallo Stato che si farà carico della spesa per l'occupazione temporanea di centomila unità di inoccupati, conferendo un salario di 800 mila lire mensili.

È evidente che la risposta che lo Stato può dare ai gravi problemi dell'occupazione non sarà in grado di dare uno sbocco duraturo e stabile a coloro che sono ancora in cerca di prima occupazione. Si spera però che tale aiuto costituisca la scintilla per avviare processi virtuosi che, attraverso l'ingresso nel mondo del lavoro di una massa di centomila nuovi addetti, da un lato realizzi in concreto obiettivi di formazione professionale e dall'altro favorisca, con la crescita della produzione dei consumi e dello sviluppo locali, la creazione di nuovi posti di lavoro.

Il problema è che la norma, così come concepita nella legge entrata in vigore, stabilisce i requisiti richiesti per l'accesso a questi benefici, sia per potenziali lavoratori sia per le possibili imprese datrici di lavoro, senza rispecchiare in modo esauriente la fisionomia degli inoccupati e del tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno.

Attualmente, infatti, per l'accesso ai benefici di legge è necessario che gli inoccupati in cerca di lavoro siano compresi tra i 21 ed i 32 anni di età e ciò esclude tutti coloro - e sono veramente molti nel Mezzogiorno - che pur avendo largamente superato i 32 anni sono ancora in cerca di una prima occupazione. È un fenomeno questo tanto drammatico quanto, purtroppo, diffuso nella realtà meridionale. Per tale ragione, non potendo ignorare la situazione reale, si dispone che il limite massimo di età sia elevato a 40 anni. Con tale norma si è certi di fare giustizia per coloro che oltre alla disgrazia di non aver mai lavorato, dovrebbero subire anche quella di essere sottratti a priori dalla possibilità di cogliere l'opportunità offerta dalla legge n. 196 del 1997 che, per quanto limitata nel tempo e nelle modalità del sostegno offerto, resta valida per coloro che non hanno mai avuto una occupazione di lavoro, con quest'unica speranza a breve termine.

A sostegno della modifica prevista dal disegno di legge si sono mosse anche le popolazioni che hanno rivolto pressanti appelli al legislatore per un adeguamento delle disposizioni, data l'ampiezza della platea di aspiranti.

L'altro aspetto che difetta nella attuale formulazione della legge è quello del limite posto al numero degli addetti delle imprese che possono fare assunzioni. Al momento viene indicato in non meno di due addetti, mentre, per abbracciare l'effettivo complesso delle piccole imprese che operano nel Mezzogiorno è assolutamente necessario far scendere tale limite ad un addetto, introducendo contemporaneamente la condizione che tra datore di lavoro e inoccupato assunto non corra alcun rapporto di parentela. Si comprende facilmente il senso di questa li-

mitazione che serve a scongiurare possibili frodi a danno dello Stato e degli altri aventi diritto con assunzioni fatte ad arte, occupando mogli, figli e nipoti allo scopo di lucrare il contributo erariale.

Con gli illustrati correttivi si ritiene che le misure di sostegno previste possano meglio soddisfare le attese delle zone più sot-

tosviluppate e sarebbe auspicabile che tali misure riuscissero a sviluppare tutta la loro capacità propulsiva e moltiplicativa per imprimere quella spinta alla ripresa produttiva ed economica su cui il Mezzogiorno deve finalmente avviarsi, ed innescare processi di crescita in grado di autoalimentarsi, come avviene nelle aree più sviluppate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituita dalla seguente:

«*a)* destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e 40 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro».

2. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituita dalla seguente:

«*a)* possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti, con almeno un dipendente e non più di cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti e che non abbiano rapporti di parentela con il datore di lavoro. La medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento».